

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2019-140 del 20/12/2019
Oggetto	Direzione Generale. Approvazione Accordo di collaborazione tra Arpae Emilia-Romagna e Fondazione Centro Ricerche Marine di Cesenatico per l'utilizzo di locali e attrezzature concessi ad Arpae a titolo gratuito e la gestione armatoriale della M/n Daphne II per il triennio 2020-2022.
Proposta	n. PDEL-2019-140 del 19/12/2019
Struttura proponente	Direzione Generale
Dirigente proponente	Bortone Giuseppe
Responsabile del procedimento	Bortone Giuseppe

Questo giorno 20 (venti) dicembre 2019 (duemiladiciannove), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Generale. Approvazione Accordo di collaborazione tra Arpae Emilia-Romagna e Fondazione Centro Ricerche Marine di Cesenatico per l'utilizzo di locali e attrezzature concessi ad Arpae a titolo gratuito e la gestione armatoriale della M/n Daphne II per il triennio 2020-2022.

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 25 del 10/03/2017 con la quale è stato rinnovato l'Accordo di collaborazione tra Arpae e Fondazione Centro Ricerche Marine al fine di regolare l'uso e la suddivisione delle spese di gestione dei locali e delle attrezzature concesse a titolo gratuito ad Arpa per la Struttura Oceanografica Daphne e l'esercizio armatoriale della M/n Daphne, sulla base degli impegni assunti dalle parti, contenuti nel Protocollo di Intesa sottoscritto tra Regione Emilia-Romagna, Arpae Emilia-Romagna e Fondazione Centro Ricerche Marine;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 19 del 28/02/2017 di approvazione dello schema del Protocollo di Intesa tra Regione Emilia-Romagna, Arpae Emilia-Romagna e Fondazione Centro Ricerche Marine in materia di prevenzione e controllo dell'ambiente marino e delle sue risorse;

PREMESSO:

- che il Protocollo di Intesa di cui sopra è stato sottoscritto dalle parti in data 1/03/2017 con durata triennale a decorrere dalla sottoscrizione;
- che l'obiettivo del Protocollo di Intesa è lo sviluppo della collaborazione tra i diversi soggetti, incaricati di elaborare programmi di intervento per la prevenzione e il controllo dell'ambiente marino e delle sue risorse, al fine di garantire un valore aggiunto in termini di pianificazione delle politiche ambientali;
- che la Struttura Oceanografica Daphne e la Fondazione Centro Ricerche Marine di Cesenatico costituiscono il punto di riferimento regionale per le problematiche di carattere ambientale e per le esigenze di importanti settori quali il turismo e la pesca;

CONSIDERATO:

- che la Fondazione Centro Ricerche Marine, in virtù del Protocollo di Intesa di cui sopra, si è impegnata:
 - a) a collaborare e favorire lo scambio reciproco di dati utili all'espletamento delle funzioni tra i soggetti sottoscrittori del protocollo di cui sopra;
 - b) a rendere disponibili dati di comune interesse non sensibili, risultanti dalle proprie attività;
 - c) a concedere alla Struttura Oceanografica Daphne in comodato d'uso gratuito i locali

necessari al personale per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, con partecipazione alle spese di gestione dei locali in quota parte;

- d) ad assumere la gestione armatoriale della Motonave Daphne II e suddividere, proporzionatamente alle attività da effettuare in mare, i costi di funzionamento della Motonave;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che Arpaè, nell'ambito delle proprie competenze, con la sottoscrizione del Protocollo di Intesa, si è impegnata:
 - a) a rendere disponibile, a titolo gratuito, il proprio personale per collaborare alla realizzazione di attività e progetti della Fondazione, di interesse comune e rientranti nell'oggetto del protocollo di cui sopra, previa richiesta scritta e definizione dell'impegno orario necessario;
 - b) a favorire lo scambio reciproco di dati utili all'espletamento delle funzioni tra i soggetti sottoscrittori del Protocollo;
 - c) a comunicare alla Fondazione il programma delle attività che prevedono l'uso della Motonave Daphne II;
 - d) a mettere a disposizione della Fondazione la M/n Daphne II per proprie attività/programmi, previo accordo;
 - e) a rendere disponibili i dati di comune interesse non sensibili, risultanti dalle proprie attività;
 - f) a partecipare in quota parte alle spese di gestione della sede a Cesenatico, Viale A. Vespucci, 2;

DATO ATTO:

- che l'Accordo di collaborazione sottoscritto tra Arpaè e la Fondazione Centro Ricerche Marine, approvato con la citata D.D.G. n. 25/2017, è in scadenza in data 31/12/2019;
- che Arpaè e la Fondazione Centro Ricerche Marine intendono proseguire la collaborazione in essere;
- che a tal fine Arpaè e la Fondazione Centro Ricerche Marine hanno concordato uno schema di Accordo di collaborazione per il triennio 2020-2022, allegato alla presente deliberazione sub A) quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

- che la Fondazione Centro Ricerche Marine rientra tra gli Enti di diritto privato in controllo da parte della Regione Emilia-Romagna, come stabilito anche dalla Delibera della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 2160 del 22/11/2019 avente ad oggetto "Enti Pubblici,

Enti di diritto privato in controllo pubblico ed Enti di diritto privato partecipati dalla Regione Emilia-Romagna: ricognizione, classificazione e sistema di vigilanza ai fini degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, in attuazione della Delibera Anac n. 1134 del 2017”;

- che, pertanto, i servizi resi dalla Fondazione alla Struttura Oceanografica Daphne di Arpae, ai sensi dell’Accordo di cui trattasi, rientrano nel campo di applicazione dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti pubblici, che recita: *“Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.”*;

RITENUTO:

- necessario disciplinare la partecipazione di Arpae alle spese di gestione dei locali messi a disposizione dalla Fondazione Centro Ricerche Marine per le attività istituzionali della Struttura Oceanografica Daphne di Arpae nonché l’esercizio della gestione armatoriale della M/n Daphne II da parte della Fondazione;
- di stipulare, pertanto, apposita convenzione fra enti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 della Legge n. 241 del 7/08/1990 e s.m.i.;

PRECISATO:

- che gli oneri per il rinnovo delle attrezzature della M/n Daphne II fanno carico direttamente ad Arpae mentre gli oneri per la manutenzione straordinaria della motonave, da eseguire in emergenza, saranno sostenuti dalla Fondazione Centro Ricerche Marine che avrà diritto alla liquidazione delle spese sostenute, previa rendicontazione a consuntivo;
- che l’utilizzo della M/n per particolari esigenze derivanti da ulteriori programmi di ricerca e controllo potrà essere effettuato unicamente su precisa disposizione del Responsabile della Struttura Oceanografica Daphne e che, in tal caso, l’armatore avrà diritto alla liquidazione delle eventuali ulteriori spese sostenute;
- che la Fondazione Centro Ricerche Marine, previo accordo con il Responsabile della

Struttura Oceanografica Daphne, potrà utilizzare la M/n Daphne per proprie attività/programmi, con addebito della tariffa prevista dal tariffario delle prestazioni di Arpae;

PRECISATO INOLTRE:

- che l'importo complessivo presunto per l'anno 2020, a titolo di partecipazione alle spese di gestione dei locali e delle attrezzature concessi ad Arpae a titolo gratuito, pari a Euro 72.000,00 (IVA esclusa) sarà erogato a seguito di fatturazione bimestrale posticipata, come indicato nello schema di Accordo allegato sub A);
- che Arpae riconosce alla Fondazione Centro Ricerche Marine quale corrispettivo annuale per l'esercizio armatoriale della motonave Daphne II l'importo omnicomprensivo pari a Euro 126.000,00 Euro (non imponibile IVA), che sarà erogato in 6 rate, con fatturazione bimestrale posticipata, come indicato nello schema di Accordo allegato sub A);
- che il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio armatoriale della M/n Daphne II, stimato in Euro 60.000,00 / anno, sarà erogato sulla base dei costi sostenuti e fatturati trimestralmente;

RITENUTO:

- di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra Arpae Emilia-Romagna e Fondazione Centro Ricerche Marine di Cesenatico per l'utilizzo dei locali e delle attrezzature da parte di Arpae e la gestione armatoriale della M/n Daphne II, allegato al presente atto sub A) per farne parte integrante e sostanziale, con durata di tre anni, a decorrere dal 1/01/2020 al 31/12/2022;

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n. 128 del 20/12/2019 "Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna per il triennio 2020-2022, del Piano Investimenti 2020-2022, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2020, del Budget generale e della Programmazione di cassa 2020";
- la D.D.G. n. 129 del 20/12/2019 "Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2020 ai centri di responsabilità dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna";

SU PROPOSTA:

- del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- del parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/1995 dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, e dal Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni;
- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 109 del 31/10/2019;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è lo stesso Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra Arpa Emilia-Romagna e Fondazione Centro Ricerche Marine di Cesenatico per l'utilizzo dei locali e delle attrezzature da parte di Arpa e la gestione armatoriale della M/n Daphne II, allegato al presente atto sub A) per farne parte integrante e sostanziale, con durata di tre anni, a decorrere dal 1/01/2020 al 31/12/2022;
2. di corrispondere alla Fondazione Centro Ricerche Marine per l'anno 2020, a titolo di partecipazione alle spese di gestione dei locali e delle attrezzature concessi ad Arpa a titolo gratuito, l'importo complessivo di Euro 72.000,00 (IVA esclusa);
3. di corrispondere alla Fondazione Centro Ricerche Marine per l'esercizio della gestione armatoriale della M/n Daphne II, la somma di Euro 126.000,00 Euro quale quota fissa, oltre al rimborso delle spese indicate all'art.11 dell'Accordo allegato sub A), stimate in Euro 60.000,00 / anno;
4. di dare atto che gli importi saranno corrisposti come indicato nell'art. 12 dell'Accordo allegato sub A);
5. di riconoscere alla Fondazione le spese autorizzate da Arpa eventualmente sostenute per manutenzione straordinaria della motonave e per l'utilizzo della motonave per particolari esigenze derivanti da ulteriori programmi di ricerca e controllo;
6. di dare atto che per i successivi anni di validità dell'Accordo l'importo della quota di partecipazione ai costi di gestione per l'uso dei locali e delle attrezzature sarà rideterminato come indicato all'art. 4 dell'Accordo sub A);
7. di delegare la referente amministrativa della Struttura Oceanografica Daphne, Alessandra Tinti, alla firma delle fatture relative ai costi di cui al presente atto;

8. di dare atto che il costo di Euro 186.000,00 (IVA inclusa) avente natura di Servizi Vari Appaltati Esternamente e il costo di Euro 87.840,00 (IVA inclusa) avente natura di Servizi Vari, relativi al presente provvedimento, sono a carico dell'esercizio 2020 e sono compresi nel conto economico preventivo annuale, con riferimento al centro di responsabilità Struttura Oceanografica Daphne;
9. di dare atto che per i successivi anni di validità dell'Accordo i relativi costi saranno ricompresi nei rispettivi conti economici preventivi annuali, con riferimento al centro di responsabilità Struttura Oceanografica Daphne.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

Accordo di collaborazione tra Arpae Emilia-Romagna e Fondazione Centro Ricerche Marine di Cesenatico per l'utilizzo di locali e attrezzature concessi ad Arpae a titolo gratuito e la gestione armatoriale della M/n Daphne II.

TRA

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Po, 5, di seguito denominata Arpae, rappresentata, ai fini del presente atto, dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dr. Giuseppe Bortone;

E

La Fondazione Centro Ricerche Marine, con sede in Cesenatico, Viale A. Vespucci, 2, di seguito denominata anche Fondazione, rappresentata ai fini del presente atto dal Presidente e legale rappresentante, Dr. Attilio Rinaldi;

PREMESSO:

- che per effetto della riorganizzazione dei controlli ambientali, operata con L.R. 19 aprile 1995, n. 44, è operativa presso Arpa la Struttura Oceanografica Daphne;
- che l'art. 5, comma 1, lett. a), della L.R. n. 44/1995 prevede tra le funzioni, attività e compiti di Arpa la realizzazione, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, di iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteo-climatologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e del rischio per l'ambiente e per i cittadini, sulle forme di tutela degli ecosistemi;
- che l'art. 5, comma 1, lett. r), della L.R. n. 44/1995 prevede tra le funzioni, attività e compiti di Arpa la realizzazione di attività di studio, ricerca e controllo dell'ambiente marino e costiero;
- che con L.R. 13/2015 le funzioni di Arpa e dei Servizi ambiente delle Province sono state integrate nell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae), operativa dal primo gennaio 2016;
- che la Struttura Oceanografica Daphne svolge la propria attività istituzionale di monitoraggio dell'ecosistema marino-costiero attraverso attività di prelievo e di rilievi in campo effettuate con la Motonave Daphne II, di proprietà di Arpae;
- che la Motonave Daphne II è registrata presso il Registro Italiano Navale nr. 68549, iscritta al nr. 4RM666 dei registri delle navi minori dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico e autorizzata ad esercitare la Navigazione Nazionale Costiera per il servizio Ricerche Scientifiche;

- che la Fondazione Centro Ricerche Marine è titolare di concessione demaniale n. 90/10 con la quale è stata concessa l'utilizzo di un'area di Mq. 5.685, situata a ponente del porto canale di Cesenatico, e che su tale area sono stati edificati immobili adibiti ad uso laboratori ed uffici ed una serra ittologica con relativi laboratori, ubicati nel Comune di Cesenatico in V.le A. Vespucci, 2;

RICHIAMATO:

- il Protocollo di Intesa in materia di prevenzione e controllo dell'ambiente marino e delle sue risorse tra Regione Emilia-Romagna, Arpa Emilia-Romagna e la Fondazione Centro Ricerche Marine, in atto dal 2014 e da ultimo rinnovato con D.G.R. n. 142 del 17/02/2017, il quale demanda a successivi atti la definizione delle modalità di collaborazione tra le parti firmatarie, con riferimento a quanto previsto agli art. 3 e 4 del Protocollo;

CONSIDERATO:

- che la Fondazione, in virtù del Protocollo di Intesa di cui sopra si è impegnata:
 - a) a collaborare e favorire lo scambio reciproco di dati utili all'espletamento delle funzioni tra i soggetti sottoscrittori del Protocollo di cui sopra;
 - b) a rendere disponibili dati di comune interesse, non sensibili, risultanti dalle proprie attività;
 - c) a concedere alla Struttura Oceanografica Daphne, in comodato d'uso gratuito, i locali necessari al personale per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, con partecipazione alle spese di gestione dei locali in quota parte;
 - d) ad assumere la gestione armatoriale della Motonave Daphne II e suddividere, proporzionatamente alle attività da effettuare in mare, i costi di funzionamento della motonave;
- che Arpa, nell'ambito delle proprie competenze, in virtù del Protocollo di Intesa sottoscritto dalle parti, si è impegnata:
 - a) a rendere disponibile, a titolo gratuito, il proprio personale per collaborare alla realizzazione di attività e progetti della Fondazione, di interesse comune e rientranti nell'oggetto del Protocollo citato, previa richiesta scritta e definizione dell'impegno orario necessario;
 - b) a favorire lo scambio reciproco di dati utili all'espletamento delle funzioni tra i soggetti sottoscrittori del Protocollo;
 - c) a comunicare alla Fondazione il programma delle attività che prevedono l'uso della Motonave Daphne II;

- d) a mettere a disposizione della Fondazione la M/n Daphne II per proprie attività/programmi, previo accordo;
- e) a rendere disponibili i dati di comune interesse, non sensibili, risultanti dalle proprie attività;
- f) a partecipare in quota parte alle spese di gestione della sede a Cesenatico, Viale A. Vespucci, 2;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che la Fondazione Centro Ricerche Marine rientra tra gli Enti di diritto privato in controllo da parte della Regione Emilia-Romagna, come stabilito anche dalla Delibera della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 2160 del 22/11/2019 avente ad oggetto "Enti Pubblici, Enti di diritto privato in controllo pubblico ed Enti di diritto privato partecipati dalla Regione Emilia-Romagna: ricognizione, classificazione e sistema di vigilanza ai fini degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, in attuazione della Delibera Anac n. 1134 del 2017";
- che, pertanto, i servizi resi dalla Fondazione alla Struttura Oceanografica Daphne di Arpae, ai sensi del presente Accordo, rientrano nel campo di applicazione dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti pubblici, che recita: *"Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata."*;

RITENUTO:

- necessario disciplinare la partecipazione di Arpae alle spese di gestione dei locali messi a disposizione dalla Fondazione Centro Ricerche Marine per le attività istituzionali della Struttura Oceanografica Daphne di Arpae nonché l'esercizio della gestione armatoriale della M/n Daphne II da parte della Fondazione;
- di stipulare, pertanto, apposita convenzione fra enti, ai sensi di quanto disposto

dall'art. 15 della Legge n. 241 del 7/08/1990 e s.m.i.;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo di collaborazione

Oggetto del presente Accordo di collaborazione è l'utilizzo dei locali e delle attrezzature, concessi dalla Fondazione ad Arpae per la Struttura Oceanografica Daphne a titolo gratuito e l'esercizio armatoriale della M/n Daphne II.

Art. 3 - Utilizzo da parte di Arpae dei locali e attrezzature

La Fondazione Centro Ricerche Marine, tenuto conto della necessità di Arpae di avere a disposizione laboratori di analisi a terra, quale supporto all'attività di ricerca e controllo svolta dalla Struttura Oceanografica Daphne, nonché quale sede logistica per le attività amministrative e gestionali della Struttura, concede in comodato d'uso gratuito ad Arpae i seguenti locali e attrezzature situati in Cesenatico, V.le A. Vespucci n. 2:

1. tre uffici ubicati al piano terra ed uno studio al primo piano, ad uso esclusivo;
2. un laboratorio chimico, un laboratorio biologico con adiacente studio, al primo piano;
3. un locale per la caratterizzazione dello zooplankton e lo studio del bentos e un laboratorio per analisi microbiologiche, all'interno della "serra ittiologica";
4. spazi per archivio, locali adibiti a centro di calcolo e ricovero strumenti, al piano terra e primo piano.

I laboratori e gli uffici, tranne quelli indicati ai punti 1 e 3, sono in condivisione con la Fondazione Centro Ricerche Marine.

Altri spazi disponibili sono:

- sala conferenze di circa 150 posti,
- sala riunioni (20 posti),
- biblioteca.

La Fondazione provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e a garantire quanto necessario alla funzionalità dei laboratori.

Il personale afferente alla Struttura Oceanografica Daphne di Arpae ha accesso inoltre alle strutture logistiche della Fondazione, situate all'interno della propria sede, in Cesenatico, V.le A. Vespucci n. 2, necessarie per l'espletamento delle attività ed in generale a quanto previsto dal piano annuale di lavoro.

Art. 4 - Corrispettivo per l'uso di locali e attrezzature

Arpae riconosce alla Fondazione quale corrispettivo per la partecipazione alle spese di gestione dei locali e delle attrezzature di cui al precedente art. 3 l'importo complessivo, per l'anno 2020, di Euro 72.000,00 (IVA esclusa).

Tale importo è calcolato sulla base del consuntivo 2018 delle spese di manutenzione dei locali e delle attrezzature in uso comune, utenze (luce, acqua, gas, telefono), vigilanza, cancelleria, pulizie locali e lavaggio vetreria, suddivise proporzionalmente sulla base del personale in servizio al 31/12/2018.

Ogni anno l'importo verrà rideterminato sulla base del consuntivo delle spese dell'anno precedente e del personale in servizio al 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 5 - Gestione armatoriale M/n Daphne II

La Fondazione Centro Ricerche Marine, in qualità di armatore della motonave Daphne II, assume tutti i diritti e gli obblighi connessi a tale posizione, così come disciplinati dagli artt. 265 e seguenti del Codice della Navigazione.

Arpae, in qualità di proprietaria della motonave Daphne II, assume tutti i diritti e gli oneri connessi a tale posizione, così come previsto nel presente Accordo.

In particolare, gli oneri relativi ad eventuali danni causati a terzi durante l'esercizio della motonave, per l'ammontare eccedente i massimali assicurativi, saranno assunti a carico di Arpae, salvo che il fatto derivi da dolo o colpa grave dell'armatore.

L'armatore dovrà mantenere la nave, i suoi accessori e le sue pertinenze in buono stato di conservazione, in efficienti condizioni di esercizio e in modo conforme alla buona pratica. Inoltre dovrà fare quanto necessario affinché la nave conservi l'attuale classe e sia munita di tutti i certificati prescritti ed in corso di validità, provvedendo tempestivamente ai relativi rinnovi.

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria saranno attuati dall'armatore previo accordo con Arpae. Ove si renda necessaria a seguito di prescrizioni degli enti di classifica navale o comunque opportuna, la sostituzione per vetustà di parti o dotazioni fisse della nave, l'armatore ne darà tempestiva comunicazione ad Arpae.

L'armatore si obbliga a disporre e a vigilare affinché tutte le riparazioni e le sostituzioni delle parti della nave, suoi accessori e pertinenze perdute o danneggiate siano effettuate in maniera tale, per quanto concerne la loro esecuzione a regola d'arte e la qualità dei materiali, da non diminuire il valore della nave.

L'armatore dovrà adottare immediatamente tutte le misure necessarie ai fini di far effettuare ogni lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione entro un tempo

ragionevole e compatibile con i programmi di impiego della nave.

L'imbarcazione dovrà essere a disposizione del personale della Struttura Oceanografica Daphne tutti i giorni feriali dell'anno, nonché in casi di emergenza, nei giorni festivi.

Nel periodo di durata del presente Accordo, sarà a carico dell'armatore ogni responsabilità verso terzi per quanto attiene la condotta nautica della motonave.

Art. 6 - Modalità di esecuzione dell'esercizio armatoriale

La M/n Daphne II viene affidata da Arpae alla Fondazione munita delle dotazioni di bordo e delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle campagne di ricerca e controllo e con le dotazioni di sicurezza previste dalla vigente normativa per la Navigazione Costiera.

La Fondazione provvede a dotare la motonave Daphne II del personale di bordo in conformità alle norme in materia di lavoro e alla tabella di armamento determinate dall'autorità marittima e ad effettuare eventuali sostituzioni, a stipulare o rinnovare i contratti di assicurazione, a garantire la manutenzione ordinaria e periodica della motonave e delle attrezzature scientifiche installate a bordo. La Fondazione si fa carico inoltre degli adempimenti amministrativi, gestionali e di servizio per la motonave, della formazione obbligatoria e professionale del personale marittimo, nonché nell'espletamento di tutte le attività che, per gli effetti degli artt. 265 e seguenti del Codice della navigazione, competono all'armatore.

Gli oneri per il rinnovo delle attrezzature fanno carico direttamente ad Arpae, gli oneri per la manutenzione straordinaria della motonave saranno sostenuti dalla Fondazione, previo accordo con la Struttura Oceanografica Daphne. Tali spese dovranno essere preventivamente autorizzate da Arpae e l'armatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute .

Art. 7 - Impiego e operatività della M/n Daphne II

La Fondazione dà atto che la M/n Daphne II dovrà essere esclusivamente adibita alla realizzazione delle attività di ricerca, raccolta dati e monitoraggio dell'Adriatico, connessa ai compiti istituzionali di Arpae, anche in relazione a specifiche campagne che Arpae potrà attivare nel corso dell'anno.

Ai sensi del Protocollo di Intesa sottoscritto tra Regione Emilia-Romagna, Arpae e la Fondazione, Arpae mette a disposizione della Fondazione la M/n Daphne II per proprie attività/programmi, previo accordo con il Responsabile della Struttura Oceanografica Daphne.

La Fondazione si impegna a non utilizzare in alcun modo la M/n Daphne II per fini

diversi da quelli sopra specificati e fuori dai programmi stabiliti, se non dietro specifica richiesta di Arpae stessa.

A tal fine la Struttura Oceanografica Daphne comunica alla Fondazione eventuali variazioni al piano annuale delle attività da effettuarsi nel periodo di esercizio della motonave. Il piano annuale delle attività della Struttura è pubblicato annualmente sul sito web dell'Agenzia (www.arpae.it Sezione: Programmi e relazioni attività).

L'utilizzo della motonave per particolari esigenze derivanti da ulteriori programmi non previsti dal piano annuale di attività della Struttura Oceanografica Daphne potrà essere effettuato unicamente su precisa disposizione del Responsabile della Struttura Oceanografica Daphne.

L'armatore prende atto che, per i fini indicati nei precedenti punti, operano a bordo della motonave tecnici dipendenti e/o collaboratori di Arpae, ai quali compete l'espletamento dell'attività scientifica di monitoraggio e controllo ambientale, connessa all'utilizzo dell'imbarcazione.

La gestione delle attività di monitoraggio sarà curata in modo esclusivo dalla Struttura Oceanografica Daphne, fermo restando l'obbligo per l'armatore di garantire il supporto dell'equipaggio in tutte le operazioni connesse, in particolare per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature di supporto all'attività, quali compressori e verricelli impiegati per lo svolgimento delle attività scientifiche.

L'accesso alla motonave può essere consentito, previa autorizzazione del Responsabile della Struttura Oceanografica Daphne, a tecnici o ricercatori di altri Enti pubblici o privati per l'espletamento di programmi di ricerca e controllo precedentemente concordati con Arpae e al personale della Fondazione nel caso di utilizzo dell'imbarcazione per proprie attività.

L'armatore si impegna inoltre a consentire, in caso di richiesta di Arpae, l'accesso a bordo di personale diverso da quello sopraindicato, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza della navigazione.

L'armatore provvederà sotto la propria completa responsabilità, al rispetto di quanto previsto dai D.Lgs. n. 271/99 e n. 272/99, nonché ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti da norme di sicurezza nazionali e internazionali.

La M/n Daphne II sarà tenuta all'ormeggio nel porto turistico "Onda Marina" di Cesenatico e, nel caso l'imbarcazione sia impegnata in attività distanti da Cesenatico, la stessa sarà tenuta all'ormeggio in un porto o rada di convenienza di Arpae, che offra adeguato riparo.

Il Capo missione della Struttura Oceanografica Daphne, a bordo della M/n Daphne II, darà al Comandante le istruzioni sulla rotta da seguire e sulle attività da svolgere: resta comunque inteso che le operazioni di navigazione e di conduzione della nave e delle sue attrezzature saranno sotto il controllo esclusivo del Comandante e, a tale riguardo, le richieste di Arpae saranno condizionate al giudizio di sicurezza delle operazioni da parte del Comandante.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'acquisizione di lavori, forniture e servizi

L'armatore provvede:

1. a comunicare ad Arpae le previsioni degli acquisti e dei lavori ritenuti necessari che verranno discussi allo scopo di stabilirne la priorità;
2. alle relative acquisizioni sulla base dell'individuazione dei fornitori, richiedendo preventivamente formale autorizzazione a procedere, sottoponendo i preventivi raccolti e ogni altro documento ritenuto utile per la valutazione dell'acquisto;
3. all'emissione dell'ordine, ad avvenuto ricevimento di autorizzazione da parte di Arpae.

Nel caso di forniture e/o lavori e/o servizi abituali e/o ripetitivi, l'armatore potrà procedere alla valutazione e alla scelta dei fornitori in base ad una ricerca di mercato eseguita su base annua per categorie omogenee di articoli e/o servizi e/o lavori, tra operatori che si impegnino a mantenere invariati i prezzi per i successivi 12 mesi.

L'armatore non sarà tenuto ad osservare la procedura sopra descritta nei seguenti casi:

- per ragioni di urgenza, quando il ritardo nell'acquisizione possa compromettere la sicurezza della nave o delle persone imbarcate, ovvero possa comportare ritardi nell'avvio di attività programmate e calendarizzate;
- per acquisti di carburanti e lubrificanti;
- per acquisti di materiale di consumo di valore unitario inferiore a Euro 500,00.

Arpae si riserva il diritto di effettuare direttamente acquisti e/o di affidare interventi di manutenzione a ditte selezionate in base ai propri regolamenti di contabilità. L'armatore sarà tenuto, anche in tali circostanze, a garantire l'assistenza tecnica e a coordinarne l'esecuzione dei lavori di manutenzione nel rispetto delle normative di sicurezza.

Art. 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

La Fondazione si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e

infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Inoltre si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Accordo alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 - Oneri a carico di Arpae

Saranno a carico di Arpae, oltre agli oneri corrispondenti alle somme indicate al successivo art. 11 le seguenti voci di spesa:

- a) acquisti di carburanti, lubrificanti e spese accessorie;
- b) manutenzioni e riparazioni, ordinarie e straordinarie, che non siano direttamente eseguibili dal personale imbarcato (a titolo esemplificativo: carenaggio per visite biennali o occasionali, carteggiatura, verniciatura, lucidatura carena, controllo prese mare, pulizia e verifica dello scafo, macchine e attrezzature nautiche in dotazione, entrata, uscita e sosta in bacini, spese portuali, eventuali lavori imprevisi);
- c) acquisti di materiali di consumo inerente l'esercizio della M/n (materiale per verniciatura, prodotti chimici, cavi di ormeggio, braghe, lampadine, guarnizioni, parti di ricambio);
- d) fornitura di acqua e corrente elettrica in porto;
- e) diritti dell'Autorità marittima e costi di rilascio dei relativi certificati;
- f) trascrizioni sui registri navali e rilascio dei relativi certificati;
- g) comunicazioni originate dalla nave come addebitate dalla società concessionaria dei relativi servizi;
- h) servizi portuali, quali ormeggi, tasse e diritti portuali;
- i) acquisizione dei permessi rilasciati dalle Autorità competenti per lo svolgimento delle operazioni di ricerca e di servizio;
- j) spese relative alle assicurazioni.

Tutte le spese sopra indicate verranno sostenute direttamente dall'armatore e successivamente rimborsate da Arpae, nei tempi e con le modalità previste al successivo art. 12.

Art. 11 - Corrispettivo e rimborsi per la gestione armatoriale della M/n Daphne II

- a) Arpae riconosce alla Fondazione Centro Ricerche Marine quale corrispettivo annuale per l'esercizio armatoriale della motonave Daphne II l'importo omnicomprensivo pari a Euro 126.000,00 Euro (IVA esclusa). Il corrispettivo verrà

corrisposto in rate bimestrali posticipate entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture dell'armatore.

b) Rimborsi

Tutte le spese sostenute direttamente dall'armatore riguardanti le voci indicate al precedente art. 10 verranno rimborsate da Arpae entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture dell'armatore. Le fatture saranno corredate da idonea documentazione giustificativa, costituita dalle fatture dei fornitori, nonché dai documenti comprovanti l'effettiva esecuzione dei lavori o l'erogazione dei servizi o l'avvenuto approvvigionamento dei materiali. Gli importi di cui alla voce a) Corrispettivi sopra riportati sono da considerarsi non imponibili IVA ai sensi dell'art. 8 bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e smi.

Gli importi di cui alla voce b) Rimborsi sono da considerarsi soggetti ad IVA, ovvero non imponibili IVA ai sensi dell'art. 8 bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e smi in base alla tipologia dell'acquisto /servizio effettuato dall'armatore per conto di Arpae.

Arpae si impegna inoltre a riconoscere le spese eventualmente sostenute e preventivamente autorizzate dal Responsabile della Struttura Oceanografica Daphne, per l'utilizzo della motonave per particolari esigenze derivanti da ulteriori programmi di ricerca e controllo o per la manutenzione straordinaria della motonave. L'importo unitario indicato nel presente art. 11, lett. a), è fisso e invariabile, per l'intera durata dell'Accordo, fatto salva l'applicazione della normativa nazionale in merito al rapporto tra inflazione programmata e inflazione reale ovvero in applicazione della dinamica del CCNL del personale marittimo.

L'armatore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad esclusione dei casi espressamente previsti.

L'utilizzo della M/n Daphne II per lo svolgimento di attività o programmi della Fondazione sarà programmata con il Responsabile della Struttura Oceanografica Daphne e darà luogo all'addebito del costo previsto dal Tariffario delle attività di Arpae vigente se supera le 3 uscite giornaliere per anno.

Art. 12 - Fatturazione e pagamenti

Arpae liquiderà alla Fondazione, sulla base di regolari fatture, i seguenti importi:

1. corrispettivo annuale per l'utilizzo di locali e attrezzature, che per l'anno 2020 ammonterà a Euro 72.000,00 (IVA esclusa), in rate bimestrali posticipate.
2. corrispettivo annuale per l'esercizio armatoriale della M/n DaphneII pari a Euro

126.000,00 (non imponibile IVA ai sensi art. 8 DPR 622/72), in rate bimestrali posticipate.

3. il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio armatoriale della M/n DaphneII, che, sulla base del consuntivo 2019 è stimato in Euro 60.000,00 / anno (IVA inclusa), con frequenza trimestrale.

Arpae accetta soltanto fatture trasmesse in forma elettronica con il formato previsto dal D.M. n. 55/2013; fatture inviate in altra modalità non potranno essere registrate e liquidate.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Accordo e dovrà essere intestata a:

Arpae Emilia-Romagna, Via Po 5 - 40127 Bologna - P.IVA 04290860370

Codice Univoco Ufficio UFFRF4.

Arpae rientra tra i soggetti individuati all'art. 1, commi da 629 a 633, della Legge di stabilità 2015 (Split Payment). Ad Arpae non è applicabile la disposizione di cui all'art. 1, comma 629 (cd "Reverse Charge"). L'importo delle predette fatture è corrisposto sul conto corrente aperto presso la Cassa dei Risparmi di Ravenna Spa Sede di Ravenna intestato alla Fondazione Centro Ricerche Marine e con le seguenti coordinate bancarie:
IBAN

I pagamenti saranno effettuati a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, risultante dal Sistema Di Interscambio.

La Fondazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 13 - Durata

La collaborazione prevista dal presente Accordo ha durata di tre anni, a decorrere dal 01/01/2020 al 31/12/2022, salvo disdetta di una delle parti da esprimersi con un anticipo di almeno tre mesi.

Art. 14 - Oneri fiscali

Il presente atto, in quanto relativo a prestazioni soggette ad IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con spese a carico della parte richiedente.

Il presente atto non è soggetto in all'imposta di bollo in quanto costituito mediante lo

scambio di corrispondenza.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per Arpae

Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Per Fondazione Centro Ricerche Marine

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Bortone

Il Presidente

Dott. Attilio Rinaldi

N. proposta: PDEL-2019-140 del 19/12/2019

Centro di Responsabilità: Direzione Generale

OGGETTO: Direzione Generale. Approvazione Accordo di collaborazione tra Arpa Emilia-Romagna e Fondazione Centro Ricerche Marine di Cesenatico per l'utilizzo di locali e attrezzature concessi ad Arpa a titolo gratuito e la gestione armatoriale della M/n Daphne II per il triennio 2020-2022.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile del Servizio Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 20/12/2019

Il Dirigente
